

TI_GERICHTE 52.2013.281 vom 24. April 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-04-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2013.281

FR: TI_GERICHTE 52.2013.281 du 24 avril 2014

IT: TI_GERICHTE 52.2013.281 del 24 aprile 2014

Regeste

Decorrenza del termine di ammissione alla pratica legale

Erwägungen

E. 1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 3.2.1.1) . La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario della decisione impugnata e, pertanto, direttamente e personalmente toccato dalla stessa, è certa ai sensi dell'art. 43 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181) . Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza ulteriore istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

E. 2

Vista la modifica legislativa recentemente intercorsa occorre innanzitutto verificare l'applicabilità dell'attuale LAvv alla presente fattispecie, alla luce delle norme transitorie relative allo specifico ambito dell'iscrizione alla pratica legale. L'art. 13 lett. b LAvv concede la libertà di scegliere tra un periodo biennale di praticantato presso uno studio legale e la sua combinazione con un periodo presso un'autorità giudiziaria o un'amministrazione pubblica nel settore contenzioso. Il tenore della norma transitoria di cui all'art. 27 cpv. 2 del regolamento sull'avvocatura del 18 dicembre 2012 (RAvv; RL 3.2.1.1.1) prevede che per i praticanti o alunni già iscritti, si applicano le norme vigenti al momento dell'ammissione per ulteriori due anni dall'entrata in vigore della legge e del regolamento. Nella presente fattispecie il ricorrente ha chiesto l'iscrizione alla pratica legale successivamente all'entrata in vigore della LAvv e del RAvv e pertanto solo queste ultime normative risultano applicabili. Dall'interpretazione letterale della predetta disposizione transitoria risulta infatti che l'iscrizione all'alunnato rispettivamente al praticantato costituiscono due procedure distinte l'una dall'altra, alle quali vanno applicate le norme vigenti al momento della rispettiva ammissione. Ritenuto dunque che l'iscrizione alla pratica legale, disgiunta da quella all'alunnato giudiziario, è stata richiesta nel 2013, alla presente fattispecie non risulta più applicabile la vecchia legge sull'avvocatura del 16 settembre 2002 (vLAvv), rispettivamente il vecchio regolamento sull'avvocatura del 28 ottobre 2002 (vRAvv) , bensì l'attuale LAvv del 13 febbraio 2012 e relativo RAvv del 18 dicembre 2012.

E. 3

Prima di entrare nel merito delle censure sollevate dall'insorgente, occorre spendere alcune parole in merito alla questione relativa alla competenza a decidere del presidente supplente della Commissione per l'avvocatura. Giusta l'art. 5 cpv. 1 lett. b LAvv, l'ammissione

all'elenco dei praticanti per l'esercizio della pratica legale è decisa dalla Commissione per l'avvocatura. Il presidente della medesima, rispettivamente il suo supplente (art. 4 cpv. 1 LAVv), hanno la facoltà di decidere solo nei casi non controversi; la parte interessata può chiedere il riesame di queste pronunce alla Commissione (art. 5 cpv. 2 LAVv). Nella fattispecie, con la richiesta d'iscrizione alla pratica legale inoltrata il 2 maggio 2013, il ricorrente ha postulato l'inizio della medesima a partire dal 1° aprile 2013, ponendo dunque il quesito di sua una ammissione retroattiva. Nella misura in cui su quest'ultimo punto la domanda non è stata accolta, la questione andava considerata come controversa e, come tale, non poteva essere decisa dal solo presidente supplente. Visto tuttavia che la Commissione, nella risposta di causa, ha preso posizione in merito all'oggetto della controversia, facendo integralmente propria la decisione qui impugnata, si deve ammettere che il suddetto vizio iniziale quo alla competenza dell'autorità tenuta a statuire sulla domanda dell'insorgente è stato sanato a posteriori nel corso di procedura. Ritenuto infatti che in concreto non sussistono affatto le condizioni per ritenere nulla l'avversata pronuncia presidenziale, un eventuale rinvio degli atti alla Commissione per nuovamente statuire su di un aspetto sul quale si è già pronunciata costituirebbe un inutile formalismo.

E. 4

Secondo dottrina, la patente d'avvocato è un'autorizzazione di polizia, la cui natura è costitutiva. Essa non si limita infatti ad accertare l'esistenza di un diritto, bensì conferisce la facoltà di esercitare tutte le prerogative legate alla professione specifica. In termini generali tale permesso accorda pertanto al richiedente una posizione giuridica specifica che rende, dal momento del suo rilascio, una determinata attività conforme alla legislazione applicabile alla fattispecie (cfr. Ulrich Häfelin/Georg Müller/ Felix Uhlmann , Allgemeines Verwaltungsrecht, Zurigo 2010, n. 2525 e segg.; Fritz Gygi , Verwaltungsrecht, Berna 1986, pag. 177). L'art. 5 della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61) prevede per ogni cantone l'istituzione di un registro degli avvocati con indirizzo professionale nel territorio cantonale, che adempiono le condizioni di formazione e personali di cui agli articoli 7 e 8 LLCA. Secondo l'art. 6 LLCA il titolare di una patente cantonale di avvocato che intende esercitare la rappresentanza in giudizio deve dunque chiedere di essere iscritto in tale registro . L'iscrizione equivale al rilascio di un'autorizzazione, comportante specifiche facoltà, quali ad esempio il diritto di far uso del titolo professionale o di esercitare la rappresentanza in giudizio nell'ambito di un monopolio, ma solo a far tempo dalla effettiva iscrizione, atto che certifica l'adempimento delle condizioni esatte nel merito dal diritto positivo (cfr. Walter Fellmann/Gaudenz G. Zindel , Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2a ed., Berna 2011, n. 20 ad art. 5 e n. 6 ad art. 6; Walter Fellmann, Anwaltsrecht, Berna 2010, n. 124 e segg.; Francois Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 675 e segg.).

E. 5

Fatta questa premessa di ordine generale, per quanto attiene più specificatamente al settore dei praticanti, che qui più interessa, si deve considerare che l'art. 10 LAVv prevede che nel relativo elenco sono iscritti i richiedenti che adempiono le condizioni di cui all'art. 7 cpv. 1 lett. a e cpv. 3 e all'art. 8 cpv. 1 lett. a-c LLCA. Per i praticanti in uno studio di avvocatura vi deve essere pure l'assunzione di responsabilità da parte di un avvocato iscritto nel registro cantonale degli avvocati . L'interpretazione sistematica della norma, l'analisi dei materiali legislativi e l'esplicito riferimento alla LLCA, confermano come le regole valide per l'iscrizione al registro cantonale degli avvocati siano applicabili per analogia anche a quello

dei praticanti. In effetti la loro attività è sostanzialmente parificata a quella di un avvocato, fatto per cui, anche per questa categoria l'iscrizione, data la sua natura costitutiva, può manifestare il proprio effetto solo a far tempo dal momento in cui ha luogo (cfr. Messaggio n. 6406 del 12 ottobre 2010, ad art. 10 pag. 10). L'art. 1 RAvv sancisce che, per ottenere l'iscrizione alla pratica legale presso un avvocato iscritto nel relativo registro cantonale, il candidato deve inoltrare istanza alla Commissione per l'avvocatura. A tale istanza, soggiunge questa stessa norma, va allegato: a) un titolo di studio riconosciuto dalla LLCA; b) l'attestazione di assunzione da parte di un avvocato iscritto nel registro cantonale degli avvocati; c) la prova di essere al beneficio del l'esercizio dei diritti civili; d) la conferma di non essere gravato da attestati di carenza beni; f) l'attestazione di essere coperto dall'assicurazione per la responsabilità civile dell'avvocato. Tali condizioni rispecchiano sostanzialmente quanto previsto dagli art. 6, 7 e 8 della LLCA e risultano pertanto conformi al diritto federale. Solamente una volta appurato l'adempimento di tutte queste condizioni, sulla base di un esame dei vari documenti allegati all'istanza, la Commissione per l'avvocatura può iscrivere il richiedente nell'elenco dei praticanti, concedendogli in questo modo l'autorizzazione per poter esercitare l'attività in questione. Ciò non può che cronologicamente far seguito alle necessarie verifiche dei documenti presentati, una volta completate eventuali carenze. Alla stessa stregua di quanto avviene per gli avvocati, anche per i praticanti l'iscrizione nel relativo registro può unicamente esplicare effetto soltanto a partire dal momento in cui la competente autorità cantonale ha avuto modo di accertare l'adempimento dei requisiti prescritti dalla legge. Di conseguenza, negando all'insorgente l'iscrizione alla pratica legale a partire da una data antecedente all'inoltro della sua istanza in tal senso, l'autorità inferiore ha adottato una decisione conforme al diritto e come tale rispettosa del principio della legalità. Sebbene infatti la legislazione cantonale non contempli alcunché di esplicito in proposito, tale soluzione si impone in virtù della natura giuridica dell'autorizzazione di polizia in parola nonché di tutte le considerazioni che precedono. Nel caso in esame vi sarebbe addirittura da chiedersi se, coerentemente con quanto sopra esposto, l'iscrizione del ricorrente nell'albo dei praticanti non avrebbe dovuto avvenire solo con effetto al 28 maggio 2013, data in cui è stata adottata la decisione di ammissione, anziché al momento dell'inoltro della relativa istanza. Sennonché, il quesito può rimanere aperto in questa sede in quanto il divieto di una reformatio in peius impedirebbe in ogni caso al Tribunale cantonale amministrativo di riformare la decisione impugnata in tal senso.

E. 6

Il ricorrente lamenta la lesione del principio della buona fede, visto che per l'iscrizione all'alunnato alla sua richiesta era stato conferito effetto retroattivo. Il citato principio, dedotto direttamente dall'art. 9 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), conferisce a ogni individuo la facoltà di esigere che l'autorità statale si conformi alle sue promesse o ai suoi comportamenti, evitando di contraddirsi o di deludere la fiducia da essa ragionevolmente suscitata (cfr. DTF 131 II 627 consid. 6.1.; 125 I 209 consid. 2c; 122 II 113 consid. 3b/cc; 121 I 181 consid. 2a). Non ogni violazione di tale principio comporta tuttavia il diritto di pretendere che l'autorità modifichi la sua decisione o ne prenda un'altra (cfr. DTF 129 II 361 consid. 7.1). In concreto non sono ravvisabili gli estremi per ammettere una simile violazione. Secondo quanto affermato dalla Commissione per l'avvocatura nella risposta di causa 4 luglio 2013, quanto avvenuto in quell'occasione era semplicemente ascrivibile ad una svista, ciò che permette di escludere l'esistenza di un'eventuale prassi in tal senso. In ogni caso l'interesse al rispetto delle regole

vigenti in questa materia appare preponderante rispetto all'affidamento che l'insorgente poteva riporre in quanto era accaduto in precedenza.

E. 7

Il ricorrente rimprovera all'autorità di prime cure di essere incorsa in una lesione del divieto di formalismo eccessivo, poichè la decisione impugnata gli pregiudicherebbe l'iscrizione alla più prossima sessione di esami. Vi è formalismo eccessivo, contrario all'art. 29 cpv. 1 Cost., qualora la stretta applicazione delle norme di procedura non è giustificata da nessun interesse degno di protezione, è fine a sé stessa e complica in maniera insostenibile la realizzazione del diritto materiale o l'accesso ai tribunali. L'eccesso di formalismo può risiedere sia nella regola di comportamento imposta dal diritto cantonale, sia nella sanzione che una violazione di tale regola implica (cfr. DTF 134 II 244 consid. 2.4.2; DTF 132 I 249 consid. 5). Nel caso specifico non è ravvisabile alcun eccesso di formalismo da parte della precedente istanza. La domanda del ricorrente, di iscrizione nel registro dei praticanti a partire da una data anteriore alla presentazione della sua istanza, si scontra manifestamente con lo scopo per cui sono stati istituiti sia il registro degli avvocati che quello dei praticanti. In effetti, come sopra rilevato, l'iscrizione in tali registri comporta l'adempimento di una serie di condizioni professionali e personali che vanno verificate prima dell'ammissione, e non a posteriori (cfr. DTF 2P.79/2003 del 4 luglio 2003 consid. 1.1; Walter Fellmann, op. cit., n. 78 e seg., 124 e seg., 675 e seg.; Francois Bohnet/Vincent Martenet, op. cit., n. 679 e seg.; n. 691 e seg.; n. 1112; Kaspar Schiller, Schweizerisches Anwaltsrecht, Zurigo 2009, n. 158 e seg.). Anche questa censura va pertanto respinta.

E. 8

Da ultimo il ricorrente si duole della violazione del principio della proporzionalità, che esige che le restrizioni dei diritti dei cittadini siano idonee, necessarie e proporzionali a raggiungere lo scopo d'interesse pubblico perseguito (cfr. STA 90.2012.6 del 21 marzo 2013; RDAT II- 2000 n. 75 consid. 5b con rinvii). Sostiene che il fatto di vedersi privato della possibilità di iscriversi alla sessione autunnale 2014 dell'esame di capacità d'avvocato lo obbligherebbe a prolungare la pratica oltre il termine di due anni previsto dall'art. 10 cpv. 2 LAvv. La censura non merita accoglimento. In effetti, il momento d'inoltro dell'istanza d'iscrizione è stato deliberatamente scelto dal ricorrente. Egli avrebbe potuto e dovuto anticipare l'ottenimento dei relativi documenti mancanti, così da evitare l'inconveniente da lui evocato. D'altro canto, come giustamente osservato dalla Commissione, la normativa in vigore permette comunque una proroga dell'iscrizione nell'elenco senza che ciò pregiudichi in maniera irrimediabile la carriera professionale del ricorrente.

E. 9

Sulla base di quanto precede il gravame va respinto con conseguente conferma della decisione impugnata. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 LPamm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.